



Da un secolo, oltre,

DETERMINA DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio n. 993 Prot. n. 129548 in data 06.06.2024

**OGGETTO:** Servizio di vigilanza giurata a beneficio della sicurezza del patrimonio universitario, Dd rep. 1378/2020, prot. 201557 in data 24/11/2020 di ripetizione dei servizi per il triennio dal giugno 2021 al giugno 2024, riaccertamento della proroga tecnica – Dd 1517/244683 del 16/10/2023 in riferimento ed in attesa della nuova convenzione quadro della Regione Toscana-Estar.

\*\*\* \*\*

*IL DIRIGENTE*

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2023 ed il pluriennale 2024-2026;

**Visti** gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;

**Vista** la lettera prot. 19147 in data 25/1/2024;

**Richiamato** l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d lgs 165/2001;

**Considerato** che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Visto** il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Vista** la legge 241/1990;

**Che** i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
- .....
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

**Considerata** la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza [https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti\\_amm/servizi\\_economici\\_patrimoniali\\_logistici.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economici_patrimoniali_logistici.pdf);

**Visto** il d lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studenti di Firenze;

**Vista** la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 d lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l'avvicendamento del direttore generale delegante;

**Visto** il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

**Richiamata** la legge 15/2009 ed il d lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell'organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;

**Ricordato** l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad



Da un secolo, oltre,

operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Precisato che** dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

**Vista** la raccolta di tutta la normativa attinente alla pandemia da covid 19, importante da indicare nell'ambito di un'interpretazione sistematica e storica, meglio indicata e riportata nelle pagine <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>, <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13>;

**Vista** la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presente alla pagina <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1?areaNode=12>;

**Attesa** la sostanziale funzione che l'Area servizi economici patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato-economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l'attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d'uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell'ateneo, con particolare riferimento alla "struttura amministrativa di ateneo" (vedi Statuto), e per l'espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l'autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;

**Atteso** che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;

**Tenuto conto** quanto stabilito nell'art. 3 della legge 241/1990 per il quale ricorre l'obbligo di apportare la motivazione, in generale, agli atti amministrativi adottabili e che nel caso specifico è opportuno che la stessa motivazione sia supportata da requisiti di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere note le ragioni del caso concreto dell'affidamento, anche in relazione al risultato, al generale buon andamento del servizio ed in riferimento dunque alla convenienza, efficacia, efficienza economicità e tempestività delle scelte amministrative;

**Che** la proroga tecnica verrà formalizzata mediante la notifica del relativo buono d'ordine al fornitore e che più precisamente occorrerà provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup, alla sua stessa comunicazione all'Anac;

**Valutata**, anche in relazione alla situazione di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 25/2/2022, Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina) su tutto il territorio nazionale, la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

**Che** lo stato di emergenza suddetto è stato prorogato al 3 marzo 2023 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 669 e 670), approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2022, e coincide con quello stabilito dal Consiglio dell'Unione europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022;

**Che** il Consiglio dei ministri con delibera del 23/2/2023 ha deciso di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell'Unione europea. Per questo motivo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2023, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

**Che** la legge di bilancio per il 2024 ha disposto la ulteriore proroga del suddetto stato di emergenza al 31/12/2024;

**Che** in data 9 luglio 2018, con documenti agli atti dell' Area Dirigente dei Area Servizi Economici, Patrimoniali e Logistici, è stata disposta esecuzione anticipata del servizio, come ricordato per relationem nella documentazione di cui al contratto, id titulus 3174014 del /06/2019;

**Vista** la Dd rep 1378/201577 del 24/11/2020 avente ad oggetto Servizio di vigilanza armata presso i complessi immobiliari dell'Università degli Studi di Firenze. Ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio dal giugno 2021 al giugno



Da un secolo, oltre,

2024. Cig 85239390FD, fino al luglio 2024, cui si rinvia per tutto quanto in essa contenuto e disposto;

**Vista** la Dd 1517/244683 del 16/10/2023 con cui si è provveduto ad una preliminare proroga tecnica ed al quale provvedimento si rinvia per tutto quanto in esso contenuto e disposto;

**Considerato** quanto è disposto dal Titolo III particolari regimi di appalto Capo I, Particolari regimi di appalto, Capo I, l'art. 74 e seguenti - Servizi sociali e altri servizi specifici - della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ed in particolare l'art. 76 secondo cui gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, *la continuità*, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali;

**Visto** l'allegato XIV alle suddetta direttiva che tratta dei servizi di cui all'articolo 74 prima citato e tra essi i servizi di sicurezza: da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti];

**Visti** gli articoli 127 e 128 del d lgs per cui, in particolare il 128, salvo quanto previsto dall'articolo 127 in tema di norme applicabili ai servizi sociali e assimilati, sono considerati tali servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV sopra ricordato: a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; b) servizi di prestazioni sociali; c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative;

**Che** in ogni caso la lettera dei citati artt. da 74 a 76 rientrano sotto il capo *Servizi sociali e altri servizi specifici* e che l'art. 74 in specie prescrive che l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici *Gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato XIV sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all'articolo 4, lettera d).*

**Che** il seguente art. 76, pur sempre rientrante nel medesimo Capo prima menzionato, prescrive che gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, *la continuità*, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione;

**Vista** la comunicazione pervenuta dalla Consip spa di Roma ed assunta al prot. 84495 del 17/4/2023, su nostra richiesta protocollata.73350 del 3/4/2023, in cui veniva dichiarato che "non prevede, certamente nel medio termine, di bandire procedure ad evidenza pubblica per acquisire, mediante convenzione od accordo quadro, servizi di vigilanza armata e che inoltre non è possibile aderire a quella stipulata dalla Consip spa per il ministero della giustizia;

**Vista** la lettera pervenuta dalla Consip spa di Roma, assunta al prot. 115413 del 21/5/2024, in base alla quale non risultano iniziative programmate per l'aggiudicazione di convenzioni od accordi quadro per tale settore merceologico;

**Vista** la documentazione archiviata nel protocollo 182623 in data 23/8/2023 e riguardante la possibilità di adesione ad una convenzione da promuovere da parte dell' Estar ed in particolare l'ultima comunicazione in data 25/9/2023 - che si trova annotata in copia nel sopra citato protocollo 182623 - da cui risulta che l'Estar ha " iniziato a lavorare sulla procedura richiedendo alle Aziende Sanitarie di individuare i professionisti che comporranno il Collegio Tecnico per la stesura del Capitolato e alla Regione di individuare il rappresentante per gli Enti extra sanità. ", ed "Appena il quadro sarà definito, e sarà adottata la determina di nomina (presumibilmente entro metà ottobre) vi metteremo in contatto con il rappresentante";

**Che** di conseguenza eravamo in attesa di comunicazioni da parte della predetta centrale di committenza;

**Attesa**, altresì, la lettera pervenuta dall'Estar Toscana, assunta al prot. 82550/2024 in data 15/04/2024, da cui si evince, a conferma della corrispondenza tracciata e riferita nella suddetta Dd 1517/244683 del 16/10/2023, in riscontro alla nostra nota Pec Prot. 17848 del 03/04/2024 viene comunicato che i lavori del Collegio Tecnico, appositamente nominato per la stesura del Capitolato Tecnico relativo al servizio in oggetto, stanno proseguendo con regolarità. L'attuale Convenzione scadrà ad agosto 2025, siamo quindi in linea con i tempi programmati. Per quanto riguarda la posizione degli enti extra sanità non è stato ancora definito nulla di preciso. Come già comunicato, gli eventuali sviluppi rilevanti anche per gli enti extra-sanità saranno prontamente comunicati;

**Vista** la pec inviata agli attuali fornitori del servizio, in oggetto, prot. 119425 del 27/5/2024, al fine di effettuare un'analisi dei prezzi mirata su tutti i servizi del contratto ancora vigente, giusta il rinnovo disposto con la Dd rep 1378/201577 del



Da un secolo, oltre,

24/11/2020 avente ad oggetto Servizio di vigilanza armata presso i complessi immobiliari dell'Università degli Studi di Firenze. Ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio dal giugno 2021 al giugno 2024. Cig 85239390FD, fino al luglio 2024, (di approvazione delle condizioni negoziate con gli operatori economici di cui al prot. 195961/2020 il 9/11/2020);

**Che** il rinnovo si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24 marzo 2022, n. 2157; sez. V, sent. 16 febbraio 2023, n. 1635) aveva chiarito e precisato in via interpretativa che *Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l'intervenuta mera proroga del previgente contratto*

**Vista** la documentazione, assunta il 29 maggio us e depositata agli atti del protocollo registrato in data 5/6/2024, con cui gli attuali operatori in Ati hanno risposto a titolo di ricognizione, riaccertamento e riconciliazione con il quadri delle obbligazioni e prestazioni contrattuali in essere;

**Rilevato** che si è espletato un accertamento sulle migliori condizioni di mercato per lo specifico ambito commerciale;

**Che** per lo stesso si è interpellata la Estar di Firenze per la quale è in vigore la convenzione quadro Lotto 3 Area vasta Centro Cig 68242079C2. - rif. determinazione di aggiudicazione n. 669 del 14/05/2018;

**Che** in base agli atti di cui sopra, acquisiti agli atti dell'archivio con il protocollo n. 182623 in data 23 agosto 2023 depositato, è stata messa a disposizione la dd 208 del 08/02/2022 di revisione prezzi convenzione quadro della predetta convenzione quadro affidamento servizio di vigilanza ed attività correlate da cui si evince che le condizioni economiche e tariffarie (€ 20,193 ) spuntate dall'Estar sono di gran lunga meno convenienti - con riferimento ai servizi di vigilanza armata fissa diurna/notturna - rispetto a quelle negoziate dallo scrivente ufficio, come ne risulta dalla proposta commerciale rimessaci dalla società Corpo Vigili Giurati srl di Firenze, (€ 19,448 quanto alla tariffa oraria per ogni gpg impiegata ma, in generale, anche con riguardo alle tariffe orarie confrontate rispetto a quelle spuntate al confronto di quella della operatrice economica della convenzione in atto Estar) acquisita agli atti del protocollo 183191 in data 24/8/2023, depositata parte integrante e sostanziale;

**Vista** la successiva comunicazione per quanto sopra, assunta e conservata agli atti del prit. 122417 in data 29/5/2024;

**Ricordata** la sentenza del Tar Napoli in data 14/2/2022 nr. 978 secondo cui non sussiste una violazione del principio di rotazione degli inviti in considerazione che "l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d'appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media. In tal senso depongono le Linee guida n.4 dell'ANAC e la prevalente giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n.2182, T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n.505; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n.94).;

**Verificato** inoltre la sensibile differenza dei prezzi e che, in relazione alle linee guida Anac 4/2016 viene correttamente imposto che ad un giudizio di convenienza economica si addivenga una volta effettuato un confronto tra prezzi. Ciò che si esprime - nelle linee guida e nello schema citato - nell'inciso per cui la convenienza deve essere valutata "*rispetto alla media dei prezzi praticati ..*" (TAR Toscana, Firenze, sez. I, del 2 gennaio 2018 n. 17);

**Considerato** il grado di accuratezza e precisione assicurato dal fornitore interpellato, tale da avere determinato una rilevata soddisfazione nelle diverse componenti dell'utenza accademica e studentesca, registrato nel corso dei rapporti contrattuali pregressi e dalla valutazione del buon rapporto complessivo tra costi e benefici dello stesso (mix di qualità del servizio fornito, dei prezzi di listino) avendo la ditta sopra nominata eseguito gli interventi chiesti a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e tenendo conto della qualità della prestazione anche in considerazione;

**Considerata** la necessità di evidenziare il grado di elevata soddisfazione maturato a conclusione di precedenti relazioni contrattuali, fatta registrare negli atti contabili (esecuzione a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) rispetto all'operatore economico interpellato che aveva erogato prestazioni di ottimo livello;

**Che** l'operatore economico interpellato è in possesso dei requisiti di organizzazione ed esperienza professionale tali da corrispondere alle specifiche esigenze dell'Ateneo, dei suoi studenti, docenti e ricercatori;

**Tenuto conto** inoltre della competitività delle condizioni generali e di prezzo in particolare, per il settore di mercato di





Da un secolo, oltre,

nostro interesse, anche in relazione alla prefigurare qualità della prestazione da eseguire;

**Ritenuti** sussistenti quindi ragioni di pubblico interesse e di opportunità all'esercizio della facoltà di proroga tecnica contrattuale;

**Visto** che l'effettuazione di tale servizio è assolutamente indispensabile al fine di garantire la continuità nell'operatività delle strutture universitarie anche nelle more della conclusione della procedura aperta che verrà impostata dall'Estar;

**Che**, come attestato da parte dell'Anac, facoltà residuale è quella della proroga tecnica, sempre comunque diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. Essa, spiega ANAC, è uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

**Preso atto** che secondo il Consiglio Stato – Sezione V – 11 maggio 2004, n. 2961, in tali casi «Non vi è incisione dei principi di trasparenza e di concorrenza in quanto a tutti i partecipanti alla gara è reso noto che un determinato contratto è esposto a prolungamento della sua durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie offerte»;

**Che** i servizi in oggetto (di sostanziale sicurezza) rientrano nella categoria dei servizi sociali ed assimilati in base all'allegato XIV servizi di cui all'articolo 74 della direttiva 2014/24/UE del parlamento e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE - per i quali la soglia europea ammonta ad euro 750.000,00 - e come tali negli affidamenti deve essere garantito, tra gli altri, la continuità;

**Accertato**, altresì e dal punto di vista organizzativo e professionale, come l'area dei servizi economici patrimoniali logistici, in seguito ai pensionamenti negli ultimi sei-sette anni di molte unità amministrativa ha subito un deciso deauperamento dal punto di vista professionale pur permanendo un costante, se non che addirittura in crescita, carico di lavoro e di servizi da gestire;

**Rilevato** che il ricambio del personale in servizio rispetto alle suddette uscite, ha visto l'ingresso negli ultimi tre anni di appena tre unità in categoria C;

**Che** ad oggi le posizioni corrispondenti alle tre unità di processo insistenti nel funzionigramma dell'area non sono mai state per il momento messe a selezione, ciò generando una gravosa carenza di elevate professionalità intermedie necessarie per il contesto organizzativo e consentendo ciò di confluire tutto il carico direttamente sul dirigente;

**Visti** gli artt. 6 e 6 ter del d lgs 165/2001 in materia di linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

**Che** da ultimo e per le suddette motivazioni si sono indirizzate varie segnalazioni seguite dalle lettere prott. 244839 del 23/9/2021, 292101 del 4/11/2021 e 305421 del 18/11/2021 alla direzione area risorse umane e direzione generale;

**Viste** le analoghe ulteriori lettere inoltrate all'area per le risorse umane con i protocolli 68321 in data 25/3/2022, 68337 in data 25/3/2022, 77130 in data 7/4/2022;

**Vista** la ulteriore istanza rivolta alla direzione delle risorse umane in data 30/9/2022, prot. 211664, agli atti;

**Che** allo stato dei fatti la situazione sotto il profilo degli ingressi di personale per compensare le varie uscite per pensione, non è mutata ad eccezione delle assegnazioni di alcune risorse umane che sono state determinate nella misura di nuove entrate, di categoria CCNL C, di cui una già in servizio dal mese di gennaio 2023, una entrata in servizio ad aprile, una entrata in servizio durante maggio e l'ultima entrata in servizio nel corso del giugno scorso;

**Che** ovviamente, per le risorse umane di cui sopra hanno la necessità di accrescere i loro livelli di conoscenza, informazione e formazione specifica per i quali occorre il necessario tempo anche in concomitanza con gli affiancamenti disposti rispetto al personale già in servizio e con le necessarie esperienze da trasfondere;

**Che**, dopo circa sette anni l'ASEPL ha d'altra parte visto verificarsi un progressivo e continuo calo delle unità di personale assegnate (circa quindici unità dal marzo 2015 ad oggi) essendo passati dalle circa sessanta unità alle circa quaranta attuali (anche a seguito degli ultimissimi pensionamenti), di cui constano circa undici unità con contratto di lavoro di 35 ore/sett.li quali addetti ai servizi di accoglienza, portierato e servizi vari presso vari plessi didattici; quattro con profilo professionale di conducenti di autoveicoli e servizi vari; quattro addetti al servizio di riproduzione e stampe ed in particolare per quanto riguarda l'ancora assegnata di riproduzione e consegna dei titoli accademici; le altre circa venti unità constano di professionalità amministrative addette alla gestione amministrativa e contabile della moltitudine di incumbenti assegnati



Da un secolo, oltre,

all'area ed i cui carichi di lavoro non consentono (anche in considerazione delle numerose deleghe di procedure e budget da parte di altre aree via via acquisite ed acquisibili) eventuali ulteriori estensioni di quelli stessi;

**Che** sono previsti altri pensionamenti da settembre a dicembre 2023;

**Che, altresì,** l'area servizi economici patrimoniali logistici ha da ultimo assunto, al fine di assicurare un migliore andamento dei servizi, le seguenti deleghe di procedure e budget:

- Prot. nr. 118259 del 31/5/2022 (rinnovata con disposizione. Prot. 11574 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniWell, ulteriormente rinnovata con atto di delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniwellWeFFm con atto prot. 60809 del 18/3/2024;
- Prot. nr. 111033 del 20220523 (rinnovata con disposizione prot. 11618 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento Comunicazione e Public Engagement, successivamente rideterminata con prot. 67586 del 26/3/2023, ancora rinnovata con atto prot. 51/7735 del 11/1/2024;

**Considerata** di conseguenza la condizione di sofferenza relativa alla dotazione del personale assegnato all'area dei servizi economici patrimoniali logistici che in considerazione dei carichi di lavoro preassegnati e via via assegnati, non consente di riassegnare le mansioni in questione in modo da redistribuire e compensare sui carichi di lavoro, almeno fino alle nuove assegnazioni in corso;

**Che** in ogni caso ed in questo complesso contesto si è tenuti ad assicurare il buon andamento degli adempimenti e dei servizi utilizzando al meglio le scarse professionalità disponibili;

**Che** secondo l'art. 1 della legge 241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Il divieto d'aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il procedimento con la previsione di termini inopinatamente lunghi o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria anche con riferimento alle competenze per valore in ragione delle soglie e dei principi che ne regolano;

**Che** di conseguenza si rende necessario massimizzare il principio di economicità andando ad ottimizzare ancor più i corollari dell'efficacia ovvero della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda nel rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato e dell'efficienza ovvero la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il giusto rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;

**Che** in tal senso e per le motivazioni su considerate si rende ancor più necessario estendere la massimizzazione dell'economicità nell'impiego delle poche risorse professionali disponibili rispetto alle complesse procedure che riguardano i contratti pubblici di cui al d lgs 50/2016, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme apportate anche in relazione alla legislazione ricondotta alle semplificazioni normate dalla legge 120/2020 come integrata dalla legge 108/2021 il tutto in ossequio al principio di **celerità del procedimento** da cui consegue il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico con la diretta trasposizione di tale principio sancita dall'art. 2 della legge 241/1990, che detta i **termini di conclusione del procedimento** nella sua integrazione rispetto alla legge dei contratti pubblici così come semplificata dalle ripetute leggi 120/2020 e 108/2021;

**Dato atto:**

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

**Vista** la comunicazione registrata al prot. 120370 in data 1/6/2023, rilevante sotto il profilo della qualificazione della stazione appaltante di cui agli artt. 62 e 63 del d lgs 31/3/2023 n. 36;

**Atteso** ai sensi dell'art. 15 del d lgs 31/3/2023 n. 35 e del suo allegato I.2, art. 5, quanto rilevabile da [https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini\\_cv\\_2022.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf);

**Vista** la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell'ufficio;

**Verificata** la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul pertinente conto del bilancio unico di previsione 2024



Da un secolo, oltre,

conto *vigilanza*;

**Accertata** la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,

Determina

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo;
2. di approvare la proroga tecnica in relazione per le motivazioni suesposte il contratto d'appalto di cui alla Dd rep. 1378/2020, prot. 201557 in data 24/11/2020 di ripetizione dei servizi per il triennio dal giugno 2021 al giugno 2024, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, in considerazione della documentazione archiviata nel protocollo 182623 in data 23/8/2023 e riguardante la possibilità di adesione ad una convenzione da promuovere da parte dell' Estar ed in particolare l'ultima comunicazione sotto forma di lettera pervenuta dall'Estar Toscana, assunta al prot. 82550/2024 in data 15/04/2024, da cui si evince, a conferma della corrispondenza tracciata e riferita nella suddetta Dd 1517/244683 del 16/10/2023, in riscontro alla nostra nota Pec Prot. 17848 del 03/04/2024, viene comunicato che *"i lavori del Collegio Tecnico, appositamente nominato per la stesura del Capitolato Tecnico relativo al servizio in oggetto, stanno proseguendo con regolarità. L'attuale Convenzione scadrà ad agosto 2025, siamo quindi in linea con i tempi programmati. Per quanto riguarda la posizione degli enti extra sanità non è stato ancora definito nulla di preciso. Come già comunicato, gli eventuali sviluppi rilevanti anche per gli enti extra-sanità saranno prontamente comunicati"* e che di conseguenza si è in attesa di comunicazioni da parte della predetta centrale di committenza;
3. di dare atto della convenienza delle attuali condizioni contrattuali in base agli *atti di cui sopra in narrativa, acquisiti agli atti dell'archivio con il protocollo n. 182623 in data 23 agosto 2023 depositato*, è stata messa a disposizione la *dd 208 del 08/02/2022 Estar di revisione prezzi convenzione quadro della predetta convenzione quadro affidamento servizio di vigilanza ed attività correlate* da cui si evince che *le condizioni economiche e tariffarie (€ 20,193 ) spuntate dall'Estar sono di gran lunga meno convenienti - con riferimento ai servizi di vigilanza armata fissa diurna/notturna - rispetto a quelle negoziate dallo scrivente ufficio, come ne risulta dalla proposta commerciale rimessaci dalla società Corpo Vigili Giurati srl di Firenze, (€ 19,448 quanto alla tariffa oraria per ogni gpg impiegata ma, in generale, anche con riguardo alle tariffe orarie confrontate rispetto a quelle spuntate al confronto di quella della operatrice economica della convenzione in atto Estar)* acquisita agli atti del protocollo 183191 in data 24/8/2023, depositata parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire la durata della proroga tecnica in relazione alla entrata in vigore ed all'efficacia della convenzione della predetta centrale di committenza;
5. di dare atto che i costi connessi alla proroga gravano sulla scrittura coan 182 del 10 gennaio 2024 salvo sue successive integrazioni secondo necessità;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, e della normativa del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. il servizio ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato/servizio svolto a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché delle norme contenute nelle leggi, dal codice civile regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto;
8. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (che varia, come per legge previsto, in base alla tipologia merceologica di interesse) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010;
9. che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
10. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente esecutivo;
11. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'ufficio dell'area è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del



Da un secolo, oltre,

2013 e seguenti modifiche ed integrazioni. Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario dell'area, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'area, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Università degli studi di Firenze sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate all'indirizzo di cui all'intestazione stampata su questa stessa determina dirigenziale e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa :5F1SMO. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Unifi. La società si impegna a rendere note all'Unifi, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Unifi potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Unifi potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;

12. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
13. Di rinviare a quanto previsto dal d lgs 50/2016 in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
14. Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>;
15. Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>.

F.to digitalmente Dr. Gabriele Gentilini